

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI (da 1 a 5 kWp)

PREMESSA

Com'è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti.

Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali.

L'Italia, in ottemperanza alle disposizioni europee, ha varato una serie di leggi al fine di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili favorendo così il risparmio energetico.

Per esempio il recente D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici" prevede che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività [...] qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Infatti, tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

In quest'ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza molte città italiane è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di temperare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano preesistente.

Il presente "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti solari e pannelli fotovoltaici" si pone come obiettivo proprio quello di regolamentare l'inserimento dei nuovi impianti tecnologici salvaguardando i singoli fabbricati individuati nell'Allegato Tecnico 2.3.2 del vigente Piano Regolatore Generale come *"edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico"*.

ART. 1 Disposizioni generali

1. Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale.
2. La collocazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture o sulle facciate di edifici esistenti è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-ambientali riconosciuti dal P.R.G., nonché delle norme statali e regionali.

3. L'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell'aspetto architettonico dei fabbricati, della limitazione dell'impatto visivo e paesaggistico.

ART. 2

Morfologia e collocazione dei pannelli

1. I pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici, sia esistenti che di nuova costruzione.
2. I pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici e regolari, conseguite con l'accostamento dei componenti impiantistici, ottenendo forme coerenti con le falde dei tetti.
3. E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro. Sono altresì vietati orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.

ART. 3

Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni

(Utilizzo di impianti solari termici per il fabbisogno energetico di riscaldamento dell'acqua per usi igienico-sanitari)

1. Nel caso di nuovi interventi edilizi e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti che comportino la sostituzione degli impianti, deve essere prevista l'installazione di pannelli solari termici per soddisfare il fabbisogno di acqua calda per gli usi igienico-sanitari, in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio. (rif. Art. 18 comma 1 L.R. 13/2007)
2. Se l'ubicazione dell'edificio rendesse tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo dovrà provvedere all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente. I serbatoi di accumulo devono essere posizionati preferibilmente all'interno degli edifici. Sono fatte salve le disposizioni che riguardano gli edifici sottoposti a vincolo e le impossibilità di natura tecnica che il progettista, con specifica dichiarazione è tenuto a dimostrare.

ART. 4

Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi e le ristrutturazioni

(Diffusione dell'utilizzo di impianti solari fotovoltaici per i fabbisogni elettrici negli edifici)

1. In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del D. Lgs. 192/2005, nel caso di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti, di qualunque destinazione, in cui sia previsto il rifacimento della copertura, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
2. A far data dal 01/01/2010 dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale superiore o uguale a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. In alternativa all'impianto fotovoltaico è consentita l'installazione di altra tipologia di impianti purchè da fonti rinnovabili.
3. Nel caso di installazione di nuovi impianti fotovoltaici, dovrà essere favorita la scelta di impianti completamente integrati nella copertura.

ART. 5

Semplificazioni dei procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili

1. Le installazioni di impianti da fonti di energia rinnovabile sono regolamentate come di seguito descritto.

E' considerata attività libera:

- l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, (interventi considerati di manutenzione ordinaria, ai sensi del D. Lgs. n. 115/2008).

Nei casi sopra menzionati sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, attestante il rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività:

- l'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici non rientranti nella categoria riportata al punto precedente.

ART. 6

Interventi su fabbricati condominiali

1. Nel caso di installazione di collettori solari o di pannelli fotovoltaici su immobili costituiti da più di 4 unità abitative è obbligatoria la realizzazione di impianti centralizzati dotati di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. Nell'impossibilità tecnica di disporre in tale senso, è comunque consentito realizzare impianti autonomi, fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un futuro ampliamento a tutte le unità. (rif. Art. 19 comma 1 L.R. 13/2007)
2. Nel caso di interventi riguardanti la posa in opera di pannelli fotovoltaici o collettori solari termici, da posizionarsi su parti condominiali dovrà essere prodotta copia della delibera o verbale di riunione condominiale attestante la disponibilità a procedere.
3. Ai sensi dell'art. 123 comma 2 del DPR 380/2001, per la realizzazione degli interventi di cui al punto 2, sono valide le decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

ART. 7

Interventi in Centro Storico e/o su fabbricati individuati quali Beni Culturali

1. Nel centro storico (aree A1, A2 1.1, A2 1.2), come delimitato dal P.R.G. e/o su fabbricati individuati quali Beni Culturali, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 8, **non è consentito** installare detti impianti sulle falde delle coperture inclinate rivolte **sul fronte stradale**.
2. **Non è consentito** altresì posizionare i pannelli **in facciata** su tali fabbricati.
3. E' invece consentita la loro installazione qualora:
 - siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante;
 - siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, in modo che la loro presenza non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. A tal fine gli

impianti devono essere collocati esclusivamente in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa;

- i serbatoi di accumulo annessi a tali impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio, quando tecnicamente possibile.
4. Nel caso in cui i pannelli non siano integrati nella copertura, dovranno essere collocati in appoggio alla falda del tetto prescelta per l'installazione, senza impiego di supporti che facciano loro assumere pendenze ed orientamenti differenti da quelli della falda stessa.

ART. 8

Interventi su fabbricati individuati quali Beni Culturali

E' fatto divieto di inserimento dei pannelli, sia in facciata che sulla copertura, sui fabbricati individuati dall'Allegato Tecnico 2.3.2 del vigente Piano Regolatore Generale come "edifici o manufatti di specifico interesse storico-artistico".

APPENDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **Legge 09/01/1991 n. 10** "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
- ✓ **LEGGE 18 giugno 1993, n.192**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992."
- ✓ **DPR 26/08/1993 n.412** "Regolamento di attuazione della Legge n. 10/91"
Art. 7 comma7
- ✓ **DPR n. 380/2001 capo VI**
Art. 123
- ✓ **D.Lgs. 29/12/2003 n. 387** "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- ✓ **D.Lgs. 19/08/2005 n. 192** aggiornato con **D.Lgs. 29/12/2006 n. 311**
- ✓ **D.M. 19/02/2007 (G.U. 23/12/07 n. 45)**
- ✓ **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 del 11/01/2007** "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"
- ✓ **L.R. n. 13/2007** "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"
- ✓ **Legge n. 244 del 24/12/2007** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (finanziaria 2008)
- ✓ **Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115**
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
- ✓ **Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008** (cosiddetto Decreto "Milleproroghe")